

## Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.6,13 e 11, L.394/91)

N° 30 Del 03/03/2020	OGGETTO: ISTANZA DI ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DALL'AUTORIZZATO CON CONCESSIONE EDILIZIA 16/89 IN FRAZIONE CASTRO - RICHIEDENTE: COMUNE DI MONTEGALLO PER LORI GABRIELLA E MARIA PR. 50/20
-------------------------	--

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

### RILASCIAM IL NULLA OSTA

Al Comune di Montegallo (AP), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di opere eseguite in difformità dall'autorizzato con licenza edilizia del 24/07/1989, realizzate sull'immobile ubicato in Frazione Castro, F. 19 Mapp. 668 sub. 4-5 come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore  
(Ing. Carlo Bifulco)



## Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.6, 13 e 11, L.394/91)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: ISTANZA DI ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DALL'AUTORIZZATO CON CONCESSIONE EDILIZIA 16/89 IN FRAZIONE CASTRO - RICHIEDENTE: COMUNE DI MONTEGALLO PER LORI GABRIELLA E MARIA  
PR. 50/20

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta del Comune di Montegallo, pervenuta in data 23.10.2019 prot. 7468, tendente ad ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del D. lgs. 42/2004 e il rilascio degli atti di autorizzazione di competenza ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica di lavori effettuati in difformità da quanto autorizzato con concessione edilizia 16/89 rilasciata in data 24/07/1989 riguardo l'edificio ubicato nel territorio comunale di Montegallo in fraz. Castro, foglio 19 part. 668 sub. 4-5;

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "*ambito periferico e antropizzato*" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "*D, di promozione economica e sociale*", del Piano per il Parco (approvato con D.C. D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), con specifica della sottozona D2;
- all'esterno alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato:

- Che le opere realizzate in difformità rilevate dal tecnico incaricato Geom. Marcello Piotti modifiche alle aperture delle finestre, realizzazione di una scala di collegamento tra il piano terra e il piano primo a doppia rampa anziché a chiocciola, realizzazione di una scala in acciaio e legno di collegamento tra il piano primo e il piano sottotetto, realizzazione di un divisorio in una camera al piano primo, realizzazione di un comignolo supplementare, realizzazione di due lucernari sul solaio di copertura anziché quattro di dimensioni più ridotte, altezza media del piano sottotetto di m 1,31 anziché m 1,50, realizzazione di divisori al piano sottotetto, solai d'interpiano di spessore 25 cm anziché 20, modifica delle quote del piazzale sul lato nord con conseguente realizzazione di 3 gradini per accedere alla corte del fabbricato, modifica del cancello sul lato nord est da carrabile a pedonale;
- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art. 11, c.3 L. 394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06/08/1993;
- Che pertanto tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;

- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla legge 394/91 e s.m.i. e dalle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

Visto:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio della nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994, dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

**SI PROPONE**

di rilasciare al Comune di Montegalzo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, nulla osta all'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'esecuzione di opere in difformità dal titolo edilizio del 24/07/1989, realizzate sull'immobile ubicato in Frazione Castro, F. 19 particella 668 sub. 4-5, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti competenti.  
Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

Il Collaboratore tecnico

Ing. Claudio Ragni

